

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
PROPOSTA DI LEGGE Atti Consiglio n. 280/A IV Legislatura

"ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI


FINANZIARI REGIONALI"

A firma dei Consiglieri :

FRANCESCO SAPONARO




MARCELLO STRAZZERI



NICOLA MANSUETO



ZENONE IAFRATE



MICHELE PIZZICOLI



Via Capruzzi n. 212 - 70124 Bari - Telefono: (080) 365755 (5 linee)
Servizio Telex: indicativo di chiamata 810567 (REGPUG 1) - Indicativo di indirizzo CONSPUGLIA

RELAZIONE

Colleghi consiglieri,

la sempre crescente inadeguatezza delle risorse disponibili ai pure crescenti bisogni della comunità pugliese; il sempre crescente ricorso al finanziamento pubblico di coloro che operano attivamente sul territorio e la continua frammentazione delle realtà finanziabili impone agli Enti pubblici, ma in particolare all'Ente Regione, l'attivazione di tutta una serie di strumenti, legislativi o semplicemente di organizzazione amministrativa, che in qualche misura garantiscano la più corretta utilizzazione delle proprie limitate risorse.

Oggi quasi tutte le Regioni italiane offrono a se stesse a ai cittadini, insieme ai grandi servizi informatici territoriali, quello che viene tecnicamente definito "monitoraggio continuo" delle distribuzioni finanziarie ottenuto grazie all'attivazione tempestiva di semplici ma efficaci strumenti operativi fra i quali certamente si colloca l'anagrafe finanziaria che questa legge propone di istituire.

L'anagrafe degli interventi finanziari regionali, tramite opportune procedure, è capace di rendere, in termini reali, il quadro di quelle che sono state le scelte operate, i soggetti beneficiari e le assegnazioni effettuate. Può, se correttamente impostata nel suo impianto organizzativo, permettere di valutare i tempi di impegno e di reale spesa rendendo possibile quelle correzioni nelle procedure amministrative ora difficilmente attuabili di cui però tutti capiamo l'importanza e l'urgenza.

REGIONE PUGLIA

Ufficio del Gruppo Comunista

La nostra proposta di legge ha un impianto semplice come i meccanismi che sorreggono tale strumento. All'art. 1 è definito il servizio (perchè tale è la natura dello strumento di cui si propone la costituzione) nonchè le finalità perseguite. L'art. 2 individua i soggetti a cui l'anagrafe si riferisce mentre l'art. 3 delega alla Giunta regionale il compito di definire il percorso procedurale più opportuno da seguire nell'impianto tecnico-organizzativo dell'anagrafe, anche alla luce di quelle che sono le attuali, reali, condizioni operative e le reali dotazione strutturali degli Uffici regionali.

L'art. 4 definisce le norme sulla pubblicità dei dati raccolti dall'anagrafe, individuando, nell'Assessore al Bilancio, il soggetto istituzionale a cui compete, a termine di ogni quadrimestre, relazionare su di essi. In questo articolo, al comma II "I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini...", è pure prevista la possibilità di utilizzo esterno dei dati raccolti. Viene così realizzato un primo passo verso quel concreto diritto all'informazione che oggi, grazie anche alla tecnologia informatica, potrebbe rendere migliore e realmente interattive la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati.

REGIONE PUGLIA

Ufficio del Gruppo Comunista

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI

ART. 1

(Istituzione e finalità)

Per consentire alla Regione Puglia l'attuazione di quanto disposto dall'art.3 del proprio Statuto e per garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impegno e di spesa, si istituisce presso l'Assessorato regionale al Bilancio l'anagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Soggetti iscritti all'anagrafe)

Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti -secondo le procedure previste dai successivi articoli- tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio regionale della Regione, anche tramite gli Enti strumentali, relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.

Agli effetti del funzionamento dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.

I soggetti iscritti all'anagrafe devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta variazione.

Art. 3

(Determinazione delle procedure di iscrizione)

La Giunta regionale delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al funzionamento dell'anagrafe e conseguimento delle finalità individuando comunque le principali categorie da contemplare nel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.

REGIONE PUGLIA

Ufficio del Gruppo Comunista

Art. 4

(Pubblicità ed utilizzo dei dati dell'anagrafe)

I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso l'Assessorato regionale al Bilancio e sono a disposizione di ciascun consigliere regionale a norma dell'art.30 dello Statuto; a norma dell'art.34 dello Statuto, devono essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano richiesta.

I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.

I dati contenuti nell'anagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che l'Assessore regionale al Bilancio dovrà inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre solare. In tale relazione dovranno essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.

Le relazioni di cui al precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto di pubblicazione previa intesa fra l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione alla Commissione Costi-
liare per il bilancio 5. 24/12/82